Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 10 ottobre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. 555.

Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione, approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811;

Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936;

Ravvisata la necessità di modificare il regolamento sopra citato per renderlo adeguato alle attuali esigenze dell'amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1690/70 espresso dall'adunanza generale il 29 ottobre 1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 2 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 56. — CARUSO

Regolamento concernente le spese in economia dell'Amministrazione della pubblica istruzione

Art. 1.

Per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e gli organi, uffici, scuole, istituti e stabilimenti che ne dipendono, hanno facoltà di eseguire in economia le seguenti spese:

1) manutenzione e riparazioni ordinarie di locali e dei relativi impianti;

2) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

3) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, materiale didattico, mezzi audiovisivi, attrezzi ginnastici, qualora la fornitura di tali materiali non rientri nella competenza del Provveditorato generale dello Stato;

4) piccoli impianti e spese di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di acqua e di telefono;

5) acquisto e rilegatura di libri, stampa, opuscoli e simili, acquisti di stampati speciali, spese di ufficio e cancelleria, stampa litografica, riproduzioni fotografiche, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato;

6) affitto di locali a breve termine e noleggio di mobili e strumenti, in occasione di espletamento di concorsi ed esami (compreso il noleggio di autovetture per i concorsi di autista) quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi;

7) spese per traduzioni, registrazioni, compensi ad interpreti;

8) spese relative ad organizzazione di convegni nazionali ed internazionali;

9) spese di rappresentanza;

10) spese per indagini scientifiche connesse ad attività istituzionali;

11) spese per manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale;

12) spese di trasporto e facchinaggio; spese minute e varie;

13) spese per diplomi, medaglie e premi.

Art. 2.

L'esecuzione in economia delle spese indicate nel precedente articolo può essere disposta direttamente dagli uffici competenti fino alla somma di L. 5.000.000; oltre tale importo e fino a quello di L. 10.000.000 è necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale.

Ai fini dell'autorizzazione ministeriale per le spese in economia dovranno essere trasmessi al Ministero i preventivi per le forniture e le perizie per i lavori, redatti in conformità alle vigenti norme, che determinino la natura e l'entità della spesa.

Art. 3.

I lavori e le provviste in economia di cui al presente regolamento sono eseguiti, sotto la diretta responsabilità dei funzionari incaricati, in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario, a norma e con le modalità previste dagli articoli 67 e seguenti del regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 4.

Al pagamento delle spese in economia eseguite dall'Amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle Tesorerie — ovvero qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano — mediante aperture di credito a favore del consegnatario-cassiere, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796.

Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli organi dipendenti dal Ministero si provvede con apertura di credito a favore dei funzionari delegati, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 5.

Alle spese per i servizi in economia previste nell'art. 1 del presente regolamento, si provvede con le somme stanziate sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, salva l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato per le spese indicate dalla legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Art. 6.

La documentazione dei lavori o forniture, da unirsi alla liquidazione delle spese, dovrà essere redatta nella forma e nei modi stabiliti dall'art. 277 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per le forniture e dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, per i lavori.

Art. 7.

Le spese relative a lavori e forniture non potranno essere pagate, se prima non ne sia stato eseguito e approvato il collaudo parziale o finale, secondo le vigenti disposizioni sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato, di cui agli articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e gli articoli 121, 122 e 123 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Per i lavori in economia che comportino sul complessivo definitivo una spesa non superiore a L. 2.000.000 si applica, ai fini del collaudo, la legge 23 febbraio 1952, n. 133.

Art. 8.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1934, n. 827, e successive modificazioni, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili di ogni eccedenza di spesa per qualsiasi titolo o motivi avvenuta sulle somme poste a loro disposizione o per inosservanza dei limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 9.

Il regio decreto 13 aprile 1882, n. 811, è abrogato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1971.

Modifica della composizione del comitato di studio per il commercio integrato e associato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il precedente decreto 21 giugno 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato di studio per il commercio integrato e associato;

Visto il telegramma n. 40967/2/1620 in data 24 giugno 1971 del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il quale, in rappresentanza di quella amministrazione, viene designato il dott. G. Battista Pietrogiovanna in sostituzione del dott. Luigi Guantario;

Considerato che il dott. Cataldo Vangi, insieme al dott. Luigi Vercillo, segretario del comitato di studio in parola ha cessato di prestare servizio presso questo Ministero avendo vinto apposito concorso per referendario della Corte dei conti:

Decreta:

Art. 1.

Il dott. G. Battista Pietrogiovanna è chiamato a far parte del comitato di studio per il commercio integrato e associato in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica in sostituzione del dott. Luigi Guantario.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate, oltrechè dal dott. Luigi Vercillo, dal dott. Attilio Mambelli, direttore di sezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1972
Registro n. 8 *Industria e commercio, foglio n.* 113

(11210)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1972.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 1340 del 26 maggio 1971 con la quale la Direzione generale dell'ANAS, nel proporre la statizzazione della strada a scorrimento veloce « Ferrandina-Matera », ha chiesto:

a) classificare statale il primo tratto compreso tra l'innesto con la strada statale n. 407 « Basentana » al km. 126 + 150 e lo svincolo per Miglionico che assumerà la denominazione di strada statale n. 7 raccordo « Via Appia » e di conseguenza il tronco a) della strada statale n. 176 « della Valle del Basento » (innesto strada statale n. 7-innesto strada statale n. 407) di km. 11+500 venga declassificato a provinciale e consegnato all'amministrazione competente;

b) classificare statale il secondo tratto compreso tra lo svincolo per Miglionico, ivi inclusa la bretella di allacciamento all'attuale strada statale n. 7 al chilometro 553 + 490 fino alla fine del 3° lotto compreso il progettato collegamento alla strada statale n. 7 a nord di Matera.

Detto tratto dovrà essere incluso nell'itinerario della strada statale n. 7 « Via Appia » a parziale modifica dell'attuale tracciato, mantenendo però sempre la denominazione di strada statale n. 7 « Via Appia », e di conseguenza l'attuale tratto di via Appia compreso fra le progressive km.che 553 + 490 (bretella di allacciamento allo svincolo di Miglionico) e 570 + 480 (svincolo per Matera) dovrà essere declassificato e consegnato alle amministrazioni competenti in quei tratti ancora utilizzabili per la viabilità minore, dismesso invece e considerato quale relitto in quei tratti di nessuna utilità;

c) declassificare a provinciale il tratto dell'attuale strada statale n. 7 « Via Appia » compreso fra le progressive km.che 570 +480 e 574 + 200 e consegnarlo all'amministrazione provinciale di Matera;

d) prolungare l'itinerario della strada statale n. 175 « della Valle del Bradano » utilizzando il tratto di strada statale n. 7, attraversante l'abitato di Matera, compreso fra i km. 574 + 200 (attuale innesto della strada statale n. 175 con la strada statale n. 7 ed il km. 579+300 (attuale innesto della strada statale n. 99 con la strada statale n. 7) per cui il caposaldo iniziale della medesima strada statale n. 175 verrà ad essere spostato all'innesto con le strade statali numeri 99 e 7 al termine della statizzanda strada a scorrimento veloce;

Sentiti, a norma dell'art. 3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il consiglio di amministrazione dell'ANAS, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la amministrazione provinciale di Matera, che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 10 marzo 1971, n. 257, in data 18 gennaio 1972, n. 2015/71 e in data 31 maggio 1968, n. 846 e 4 settembre 1971, n. 854;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione, alla declassifica e alla modifica di tracciato di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1.

Viene classificato statale il primo tratto della strada a scorrimento veloce « Ferrandina-Matera », compreso tra l'innesto con la strada statale n. 407 « Basentana » al km. 126 + 150 e lo svincolo per Miglionico, con la denominazione di strada statale n. 7 raccordo « Via Appia ».

Art. 2.

Viene classificato statale il secondo tratto della strada a scorrimento veloce « Ferrandina-Matera », compreso tra lo svincolo per Miglionico, ivi inclusa la bretella di allacciamento all'attuale strada statale n. 7 al chilometro 553 + 490, fino alla fine del 3° lotto compreso il progettato collegamento alla strada statale n. 7 a nord di Matera. Detto tratto sarà incluso nell'itinerario della strada statale n. 7 « Via Appia », a parziale modifica dell'attuale tracciato, mantenendo la denominazione di strada statale n. 7 « Via Appia ».

Art. 3.

Viene prolungato l'itinerario della strada statale numero 175 « della Valle del Bradano » utilizzando il tratto di strada statale n. 7, attraversante l'abitato di Matera, compreso fra i km. 574 + 200 (attuale innesto della strada statale n. 175 con la strada statale n. 7) ed il km. 579 + 300 (attuale innesto della strada statale n. 99 con la strada statale n. 7).

Il caposaldo iniziale della strada statale n. 175 viene, quindi, spostato all'innesto con le strade statali numeri 99 e 7 al termine della strada a scorrimento veloce « Ferrandina-Matera ».

Art. 4.

Cessano di appartenere al novero delle strade statali e vengono classificati provinciali, in provincia di Matera:

a) il tronco della strada statale n. 176 « della Valle del Basento » (innesto strada statale n. 7-innesto strada statale n. 407 « Basentana ») di km. 11 + 500;

b) il tronco dell'attuale strada statale n. 7, compreso tra le progressive km che 570 + 480 e 574 + 200, di km. 3 + 730;

c) i tratti dell'attuale strada statale n. 7 compresi: tra il km. 553 + 490 (bretella di allacciamento allo svincolo per Miglionico) e il km. 558 + 100 circa; tra il km. 559 + 000 circa al km. 561 + 000 circa; tra il km. 563 + 000 circa al km. 565 + 000 circa.

Art. 5.

I rimanenti tratti dell'attuale strada statale n. 7 dismessi a seguito della costruzione della strada a scorrimento veloce « Ferrandina-Matera », che perdono, a norma dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la qualità di statale, sono da considerare relitti.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 13 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 171

(11160)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Modifica dello statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 126;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione della sezione è di L. 1.200 milioni di cui L. 1.050.000.000 apportati dallo Stato e L. 150.000.000 apportati dalla Banca nazionale del lavoro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI

(11125)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coldal » a nome della ditta Dalton Italiana, con sede in Verolanuova. (Decreto di revoca n. 4289/R).

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 20 marzo 1962 con il quale veniva registrata al n. 19830 la specialità medicinale denominata « Coldal » compresse a nome della ditta Dalton Italiana, con sede in Verolanuova (Brescia), piazza Libertà n. 52 prodotta nella officina farmaceutica della ditta Terna con sede in Milano, Sesto S. Giovanni, via B. Buozzi, 100.

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969.

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dell'articolo 27, n. 1 dal regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Coldal » 30 compresse registrata al n. 19830 in data 20 marzo 1962 a nome della ditta Dalton Italiana, con sede in Verolanuova (Brescia), piazza della Libertà n. 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Brescia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11084)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1972.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1971 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del ripetuto regio decreto-legge 1936/375;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 4 ottobre 1971 con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 4 ottobre 1971, sono prorogate di sei mesi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11127)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1972.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937 n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 22 settembre 1971 che ha disposto in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 4 ottobre 1971 con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 4 ottobre 1971, sono prorogate ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per altri sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11126)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Nomina di un componente della commissione istituita, per gli Abruzzi, per il rilascio della licenza per la vendita dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1972 con il quale è stata nominata la commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la regione Abruzzi;

Constatato che il dott. Renato Gentile, direttore incaricato di sezione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, è stato collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Oreste Pelagatti, direttore incaricato di sezione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, è nominato a far parte della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del menzionato dottor Renato Gentile.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro: NATALI

(11121)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Salone nautico internazionale », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone nautico internazionale », che avrà luogo a Genova dal 1° al 10 dicembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 settembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(11119)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento MITAM », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento MITAM », che avrà luogo a Milano dal 1° al 3 novembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 settembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(11132)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Inclusione del coniglio selvatico nell'elenco della selvaggina stanziale protetta nel fondo valle del fiume Toce, in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista l'ordinanza in data 18 agosto 1972, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Novara ha disposto l'inclusione del coniglio selvatico nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, limitatamente al fondo valle del fiume Toce;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione dell'ordinanza di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'ordinanza in data 18 agosto 1972, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Novara ha stabilito l'inclusione nell'elenco della selvaggina stanziale protetta del coniglio selvatico, limitatamente al fondo valle del fiume Toce.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro: NATALI

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DELLA CACCIA DI NOVARA

Vista la deliberazione n. 45, assunta dal comitato il 13 luglio 1972, pubblicata all'albo della provincia dal 20 luglio al 3 agosto 1972 e trasmessa al comitato regionale di controllo con elenco n. 7 del 20 luglio 1972, vistato per ricevuta il 21 luglio 1972, n. 2178/E17 di protocollo, autorizzante la inclusione, nell'elenco della selvaggina stanziale protetta del coniglio selvatico, limitatamente al fondo valle del fiume Toce;

Sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, che ha espresso parere favorevole, a detta inclusione, con nota 30 giugno 1972, n. 2053/B.56;

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche;

Ordina

l'aggiunta, all'elenco della selvaggina stanziale protetta, del coniglio selvatico, limitatamente al fondo valle del fiume Toce, delimitato, a sud, dal ponte della Masona; a ovest dalla statale del Sempione, fino a Crevoladossola; a nord dalla strada Crevoladossola-Pontetto, quindi al ponte di Masera sul Melezzo occidentale e, a est, dalla strada provinciale Masera-Beura Cardezza-Prata di Vogogna fino al ponte della Masona.

La presente ordinanza viene inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla regione Piemonte per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Novara, addì 18 agosto 1972

Il presidente: PARACCHINI

(11213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, in data 26 settembre 1972, n. 20697, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara relativa ad insediamento dell'edificio destinato a scuola elementare nel capoluogo, località «Doro».

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Ferrara a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(11192)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano in data 10 febbraio 1972, n. 268/2°, l'Università del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Patrian Alessandro consistente in un appartamento sito in Rovigo del valore di L. 6.200.000.

(11299)

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare la cessione di un immobile

Con decreto del prefetto di Genova, in data 15 luglio 1972, n. 4643, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare la cessione gratuita da parte del comune di Genova del complesso immobiliare già costituente il Monastero delle agostiniane di Santa Maria in Passione.

(11300)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 6 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,84	581,84	581,80	581,84	581,75	581,80	581,76	581,84	581,84	581,80
Dollaro canadese	591,50	591,50	591,70	591,50	591,40	591,50	591,47	591,50	591,50	591,50
Franco svizzero	153,535	153,535	153,55	153,535	153,45	153,52	153,535	153,535	153,53	153,50
Corona danese	84,18	84,18	84,23	84,18	84,30	84,18	84,175	84,18	84,18	84,18
Corona norvegese	88,38	88,38	88,40	88,38	88,05	88,35	88,35	88,38	88,38	88,37
Corona svedese	122,83	122,83	122,85	122,83	122,80	122,80	122,82	122,83	122,83	122,80
Fiorino olandese	180,045	180,045	180,10	180,045	180,05	180,05	180,06	180,045	180,04	180 —
Franco belga	13,1945	13,1945	13,20	13,1945	13,19	13,20	13,199	13,1945	13,19	13,19
Franco francese	116,145	116,145	116,18	116,145	116,10	116,15	116,145	116,145	116,14	116,15
Lira sterlina	1409 —	1409 —	1408,25	1409 —	1408,50	1409,10	1408,65	1409 —	1409 —	1409 —
Marco germanico	181,82	181,82	181,90	181,82	181,925	181,80	181,80	181,82	181,82	181,80
Scellino austriaco	25,1715	25,1715	25,18	25,1715	25,15	25,18	25,1665	25,1715	25,17	25,17
Escudo portoghese	21,63	21,63	21,65	21,63	21,69	21,65	21,625	21,63	21,63	21,63
Peseta spagnola	9,162	9,162	9,16	9,162	9,16	9,16	9,1615	9,162	9,16	9,16
Yen giapponese	1,936	1,92	1,9350	1,936	1,93	1,93	1,935	1,936	1,93	1,93

Media dei titoli del 6 ottobre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,175
» 5 % (Ricostruzione)	93,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,50
» 5 % (Città di Trieste)	93,85
» 5 % (Beni esteri)	93,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,725
» 5,50 % » » 1968-83	96,025
» 5,50 % » » 1969-84	97,775
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,80
Dollaro canadese	591,485
Franco svizzero	153,535
Corona danese	84,177
Corona norvegese	88,365
Corona svedese	122,825
Fiorino olandese	180,052
Franco belga	13,197
Franco francese	116,145
Lira sterlina	1408,825
Marco germanico	181,81
Scellino austriaco	25,169
Escudo portoghese	21,627
Peseta spagnola	9,162
Yen giapponese	1,935

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Merano »
(Manifestazione 24 settembre 1972)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 24 settembre 1972 ed esito del « Gran Premio Merano » svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei cinque cavalli classificati nell'ordine primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel « Gran Premio Merano » svoltosi il 24 settembre 1972 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie S n. 89959:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Whispin;
2) Biglietto serie H n. 00512:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Breuil;
3) Biglietto serie E n. 43192:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Cogne;
4) Biglietto serie E n. 32432:
L. 30.000.000 abbinato al cavallo Renens;
5) Biglietto serie C n. 93321:
L. 20.000.000 abbinato al cavallo Orcos.

B) Premi abbinati agli altri 13 cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L. 5.000.000:

1) Bigl. serie	F	n.	22880	8) Bigl. serie	R	n.	03805
2) » »	H	»	85066	9) » »	S	»	39304
3) » »	M	»	48526	10) » »	AA	»	80838
4) » »	M	»	50536	11) » »	AB	»	59539
5) » »	M	»	82697	12) » »	AC	»	00414
6) » »	N	»	22236	13) » »	AC	»	48834
7) » »	O	»	80379				

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie S n. 89959 vincente il primo premio L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie H n. 00512 vincente il secondo premio » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie E n. 43192 vincente il terzo premio » 750.000
4) al venditore del biglietto serie E n. 32432 vincente il quarto premio » 500.000
5) al venditore del biglietto serie C n. 93321 vincente il quinto premio » 250.000

Ai venditori degli altri tredici biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 77.000 ciascuno.

(11263)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale « S. Francesco » di Nuoro ad istituire un corso triennale per tecnici di laboratorio

Con decreto n. 900.8/X/53 in data 30 settembre 1972 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale « S. Francesco » di Nuoro è autorizzata ad istituire un corso triennale per tecnici di lavoratorio, con sede presso l'ospedale stesso.

(11264)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1972, il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11316)

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Valfortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1972, il comune di Montefalcone di Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.027.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11317)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio di miglioramento fondiario di Viazzi, con sede nel comune di Levico.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, registro n. 18, foglio n. 30, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il comprensorio del consorzio di miglioramento fondiario di Viazzi, con sede nel comune di Levico (Trento) è stato ampliato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con l'aggregazione di ha. 43.62.08 di terreni. Il comprensorio consortile è esteso complessivamente ha. 62.29.49.

(11261)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di Toirano, con sede nel comune di Toirano, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1972, registro n. 18, foglio n. 121, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario di Toirano, con sede nel comune di Toirano (Savona) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Arnaldi rag. Pietro, Salvo Pietro, Bogliorio Luigi, Rosciano Domenico e Marenco Pietro.

(11262)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 agosto 1972 « Disposizioni per la corresponsione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella campagna 1972-73 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 agosto 1972, all'art. 1, primo comma, ultima riga, ove è scritto « ..... 30 luglio 1973 » leggasi: « ..... 30 giugno 1973 ».

Inoltre, ove è scritto « Art. 8 » leggasi: « Art. 6 ».

(11206)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti delle ditte appaltatrici e quelle proprie delle qualifiche del personale ferroviario.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici;

Delibera:

E' approvato il seguente quadro di corrispondenza tra le sottoelencate mansioni svolte dai dipendenti delle imprese appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale ferroviario di ruolo:

Numero d'ordine	Mansioni espletate dai dipendenti da ditte appaltatrici	Corrispondenza con le mansioni proprie delle qualifiche del personale ferroviario di ruolo
1	Addetto alla manipolazione, carico, scarico materiali vari nei magazzini del servizio approvvigionamenti, del servizio impianti elettrici e del servizio lavori	Manovale
	Dirigente di squadra	Capo squadra manovali
2	Addetto alla condotta di gru, autocarrelli o mezzi meccanizzati	Manovale specializzato
3	Addetto alla manutenzione e riparazione di gru autocarrelli e mezzi meccanizzati	Operaio qualificato
4	Addetto allo smontaggio e montaggio di deviatoi	Manovale specializzato
5	Carico e scarico di materiali (esclusi i combustibili e traverse fuori uso) nei depositi locomotive, nelle squadre rialzo e nelle officine di G. R.	Manovale
6	Addetto alla utilizzazione del personale ed alla distribuzione e rilevazione del lavoro	Applicato tecnico
7	Addetto all'amministrazione del personale ed all'approvvigionamento dei materiali	Applicato
8	Attrezzista e magazziniere	Operaio qualificato
9	Addetto alla condotta delle saldatrici a scintillio Siemens	Operaio qualificato
10	Addetto alla condotta di presse, sbavatrici, seghe, trapano, segatrici e macchina per sbavatura a caldo	Operaio qualificato
11	Addetto alla tempera delle testate delle rotaie da saldare	Operaio qualificato
12	Addetto alle operazioni di finitura delle saldature con molatrici a mano	Operaio qualificato
13	Addetto alla condotta di gru automotrici, a cavalletto e fisse (a bandiera)	Manovale specializzato
14	Addetto al carico su treno delle rotaie da ml. 144 a mezzo apposito dispositivo	Manovale specializzato
15	In aiuto agli addetti alla condotta delle presse e delle sbavatrici collaborando al controllo del lavoro	Manovale specializzato
16	Addetto all'asportazione a caldo della rifollatura con scalpello pneumatico	Manovale specializzato
17	Addetto alla finitura delle saldature con molatrice o pialletto	Manovale specializzato
18	Addetto al taglio delle rotaie usate a mezzo cannello ossiacetilenico	Manovale specializzato
19	Addetto alla preparazione delle testate delle rotaie da saldare	Manovale specializzato
20	Addetto allo spostamento delle rotaie sui banchi od al rifornimento di materiale da lavorare alle macchine	Manovale
21	Addetto allo scarico e carico e manipolazione di rotaie (con gru od a mano)	Manovale
22	Addetto alla pulizia dei locali e dei piazzali	Manovale
23	Manovra con montavagoni e trasporto vagoni	Manovratore
24	Addetto alla manutenzione dei montavagoni e dei carrelli trasbordatori	Operaio specializzato
25	Capo officina, responsabile movimento carri e del personale, coadiutore della ditta appaltatrice al servizio di manutenzione dei montavagoni e dei carrelli trasbordatori	Capo tecnico
26	Perforazione e verifica schede presso i centri meccanografici del controllo merci di Torino e del controllo viaggiatori e bagagli di Firenze	Applicato
	Capi centro perforazione e verifica schede	Segretario
27	Agganci mezzi trazione e mantici	Manovale
28	Riparazione di rotabili presso gli impianti della trazione	Operaio qualificato
29	Accudienze a terra di locomotive e carri Vir	Manovale specializzato
30	Giratura locomotive	Manovale
31	Manovre, scambi nei depositi	Manovale specializzato
32	Chiamatori e fattorini	Manovale
33	Pulizia, sgrassatura pezzi in officina	Manovale
34	Pulizia apparecchiature in officina	Manovale
35	Pulimentatura accessori metallici	Manovale specializzato
36	Verniciatura e lavori di tappezzeria	Operaio qualificato
37	Prenotazione posti	Assistente capo
38	Staffatura carri	Manovratore
39	Dirigente centrale termica, addetto alla rilevazione giornaliera dati di funzionamento, compilazione registri carico e scarico scorta e combustibili	Operaio specializzato
40	Impiantista termico	Operaio qualificato
	Manutentore bruciatori e impianti combustibili liquidi	Operaio qualificato
	Addetto pulizia caldaie e rifacimento forni	Operaio qualificato
41	Pulizia locali e caldaie, carico e scarico materiali combustibili	Manovale
42	Manovale in aiuto agli operai, addetto all'accudienza delle caldaie e degli impianti di depurazione acqua	Manovale specializzato
43	Manutenzione impianti meccanici, idrici ed elettrici, regolazione dei mezzi di riscaldamento	Operaio qualificato
44	Ricerche e coordinamento documenti di trasporto	Applicato
45	Addetto alla registrazione. alla accettazione e alla riconsegna oggetti rinvenuti e registrazione corrispondenza	Assistente
46	Addetto alla visita treni	Ausiliario di stazione
47	Addetto al trasporto della corrispondenza	Manovale
48	Applicazione e ritiro cartelli indicatori	Ausiliario di stazione
49	Applicazione e ritiro tabelle e fanali dalla coda del treno	Manovale
50	Rifornimento effetti letterecci carrozze cuccette	Manovale
51	Manovalanza generica nelle officine G.R.	Manovale
52	Manipolazione sabbia (Trazione)	Manovale
53	Servizi diversi nei depositi locomotive (lavaggio locomotive ed accudienza giardini)	Manovale
54	Piombatura ed etichettatura carri	Manovale

Roma, addì 18 luglio 1972

(11218) *Il direttore generale:* BORDONI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971 che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 16 marzo 1968, n. 249 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 96439/12106 del 26 maggio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti) o di una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica, corrispondenti alle sottosezioni del soppresso corso di laurea in ingegneria industriale.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale (Ufficio concorsi) 00100 Roma, debbono essere *direttamente presentate o fatte pervenire al* Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale (Ufficio concorsi) 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale (Ufficio concorsi) 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico o del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati per i cittadini residenti all'estero di giorni venti e per i profughi della Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale (Ufficio concorsi) oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *e*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, sarà nominata con l'osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

PARTE PRIMA

Topografia con elementi di geodesia:

Nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica - Triangolazioni geodetiche e topografiche.

Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti.

Poligonazione e livellazione.

Rilevamento plano-altimetrico del terreno - Celerimensura.

Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi.

Compensazione degli errori.

Divisione dei terreni - Ripristino e rettifica dei confini - Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

PARTE SECONDA

Economia ed estimo:

Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.

Elementi della teoria del valore applicata alle stime.

Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici.

Principali industrie agrarie.

Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.

La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima.

Stima dei terreni agrari e dei boschi.

Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.

Stima delle aziende industriali.
Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).
Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

PARTE TERZA

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e composte.
Travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi.
Calcoli di stabilità delle varie strutture Dei fabbricati.
Muri di sostegno Fondazioni.
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione Composizione delle malte e dei conglomerati Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione.
Computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali.
Utilizzazione delle acque Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Disposizioni del codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti.

Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari.

Leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame orale è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1973, alle ore otto, ed avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede sopra indicata e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data degli esami per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 851.

Art. 12

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova orale avrà luogo in Roma.
Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova orale.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sarà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1972
Registro n. 45 *Finanze, foglio n.* 332

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500 al:

Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi 00100 ROMA.

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in . (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova orale di lingua straniera in

li 19

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(11130)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969.

Per il giorno 18 ottobre alle ore 10, presso la Direzione generale degli ospedali del Ministero della sanità, è convocata la commissione per le operazioni di sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali per direttore di farmacia e per farmacista collaboratore.

(11278)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico, per esami, a trecentootto posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1446 in data 22 giugno 1972 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a trecentootto posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornite di certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di 2° grado o titolo equipollente, da cui risulti il compimento di 5 anni di studi post-elementari e del diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per le dipendenti dell'opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadine italiane. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non possono, comunque, essere ammesse coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificandolo;

il possesso del diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere state destituite o dispensate dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate e la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma delle aspiranti non risulti autenticata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) l'assistenza sanitaria e sociale nell'organizzazione statale italiana; enti assistenziali in Italia; l'O.N.M.I.: finalità, ordinamento e funzionamento;

2) compiti dell'A.S.V. nell'O.N.M.I.: servizio presso le istituzioni, servizio domiciliare, propaganda igienica, bonifica morale, collegamenti;

3) nozioni d'igiene: aria, acqua, alimentazione, pulizia della persona, igiene della casa, microbi patogeni, profilassi;

4) nozioni di puericultura; assistenza all'immaturo;

5) malattie infettive e parassitarie che interessano particolarmente l'infanzia: loro profilassi;

6) le malattie sociali, le malattie del lavoro e le tossicosi: lotta contro le stesse;

7) vaccinazioni profilattiche, obbligatorie e facoltative;

8) nozioni di statistica demografica e sanitaria.

La prova scritta verterà sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Art. 8.

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formato secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le concorrenti dichiarate idonee che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a dette concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza delle vincitrici, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda le aspiranti invalide (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa, che ella, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di 2° grado, o titolo equipollente, da cui risulti il compimento di 5 anni di studi post-elementari, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;

2) diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice, come sopra.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente articolo 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o temporanee in servizio presso l'opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 10, unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sanitarie visitatrici di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto) per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, le vincitrici conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera per tale qualifica (L. 1.032.600 annue oltre le indennità di legge).

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Roma, addì 4 agosto 1972

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I.
Lungotevere Ripa, 1 ROMA

La sottoscritta   risedente *oppure* domiciliata in   (Provincia di   ) via   n.   chiede di essere ammessa al concorso per esami a trecentootto posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto) indetto il 4 agosto 1972.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nata a   *il*   (1);

b) è cittadina italiana;

c) è iscritta nelle liste elettorali del comune di   *oppure* (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del (indicare il titolo di studio)   nonchè del diploma di assistente sanitaria visitatrice;

f) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorsa né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (4);

g) è disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni:

Data:

Firma (5)

---

(1) Le concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti statali, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(11151)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE 28 agosto 1972, n. 7.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 1° *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è disciplinato dalla presente legge fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni amministrative agli enti locali in base all'art. 64 dello statuto.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali, recanti nuove norme sostanziali e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione, si applicheranno le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nelle materie medesime, in quanto applicabili.

Art. 3.

Gli organi della Regione svolgono le funzioni amministrative di cui all'art. 1 nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dallo statuto.

Gli uffici trasferiti alla Regione, in attesa della nuova disciplina legislativa regionale, continueranno ad esercitare le funzioni preparatorie, istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie di competenza regionale.

I dirigenti e i funzionari dei medesimi uffici continuano, in attesa di nuova disciplina legislativa regionale, ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla legislazione vigente, relativamente ad attività connesse con le materie di competenza regionale.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a delegare con propri provvedimenti l'esercizio di determinate funzioni amministrative ai capi degli uffici statali trasferiti o ad altri funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive stabilite dalla giunta regionale e sotto il controllo dell'assessore preposto al settore.

La giunta può in qualsiasi momento revocare ed avocare a sè l'esercizio della funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

Tutti i provvedimenti amministrativi che ineriscono alla funzione delegata e che comunque impegnano spese sono adottati dalla giunta regionale secondo le leggi vigenti. La giunta regionale con propri provvedimenti amministrativi accredita ai funzionari titolari degli uffici nei limiti delle spese previste nel bilancio in rapporto alle esigenze di un trimestre.

Tali accreditamenti saranno aperti su appositi conti correnti presso istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale fino alla data di istituzione del servizio di tesoreria della Regione.

Per l'esecuzione delle spese autorizzate i funzionari osserveranno le norme della legge di contabilità dello Stato e del relativo regolamento e presenteranno il relativo rendiconto alla giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 agosto 1972

TRISORIO-LIUZZI

(11184)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.